

PREMESSA.

Con il presente referto la Corte dei conti riferisce al Parlamento, in base all'articolo 7 della l. del 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'articolo 12 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2019 della Società AMCO - Asset Management Company s.p.a. e sulle vicende più significative intervenute successivamente.

Il precedente referto, approvato con determinazione del 27 febbraio 2019 n. 18, relativo all'esercizio 2018, è pubblicato in Atti parlamentari, XVIII legislatura, Doc. XV, n. 264.

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ.

1.1. Profili ordinamentali

Nel referto afferente all'esercizio 2018 si è dedicato ampio spazio all'analisi del quadro giuridico, entro cui la Società si è venuta a collocare in seguito all'individuazione della stessa quale soggetto affidatario, *ex lege*, della gestione del compendio di crediti deteriorati delle ex banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza), poste in liquidazione coatta amministrativa¹. Nella presente sede - rilevato preliminarmente che nel luglio 2019 l'originaria denominazione della Società (S.G.A. - Società per la gestione di attività) è stata mutata in AMCO- Asset Management Company s.p.a. - non si ritiene di riprendere tali tematiche, rammentando nondimeno che la fisionomia della Società è stata significativamente trasformata dal passaggio al controllo totalitario pubblico e dall'ampliamento del suo perimetro di azione, non più "circoscritto" alla originaria gestione di sofferenze di un singolo soggetto bancario (Banco di Napoli): una trasformazione che, peraltro - come si vedrà in prosieguo - è significativamente proseguita nel corso dell'esercizio in esame, per effetto delle ulteriori rilevanti modificazioni in senso ampliativo apportate al suo ambito cooperativo.

Sul piano ordinamentale, AMCO risulta soggetta sia, per alcuni versi, alla disciplina delle pubbliche amministrazioni, sia a quella propria degli intermediari finanziari, dettata primariamente dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss. mm., recante "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*"², come integrata dai provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza ad essa intestati.

In particolare, la Società non rientra, per espressa previsione legislativa³, nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa concernente le società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175); non è inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato annualmente dall'Istat; non aderisce al sistema delle convenzioni stipulate da

¹ In questa sede giova rammentare che la Società è stata individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze quale "strumento societario" - all'uopo previamente acquisito nella piena proprietà pubblica - per dare attuazione alla complessa procedura di gestione della crisi finanziaria delle banche venete, che è stata promossa dal Governo italiano e accolta dalle Autorità dell'Unione Europea sulla base della previsione di cui all'art. 107, c. c. 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE (ex articolo 87 del TCE), per la quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti finalizzati a "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro".

² In particolare, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V (Soggetti operanti nel settore finanziario), artt. da 106 a 110, e alla circolare n. 288 del 3 aprile 2015 - (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari). I poteri di controllo della Banca d'Italia sono declinati nell'art. 108 del citato T.U.B.

³ Cfr. art. 26, c. 12 bis, introdotto dall'art. 17 c. c. 1, lettera f), del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Consip s.p.a.⁴; non è soggetta al Codice degli appalti (cfr. delibera del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2018)⁵.

Per quel che concerne la normativa sulla pubblicità e la trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni, AMCO vi ha dato attuazione predisponendo una sezione denominata “*Società trasparente*” all’interno del sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 10, c. 8, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - (“*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), nonché in ottemperanza alle previsioni di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”)⁶ e alla delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017⁷. È stato, altresì, adottato il pertinente piano triennale con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2019, per il periodo 2019/2021⁸. Responsabile degli adempimenti connessi è stato nominato il dirigente preposto alla funzione *Internal Audit*.

L’applicazione della disciplina sulla trasparenza si presenta attuata nei limiti di compatibilità con la natura di intermediario finanziario di AMCO e la peculiare tipologia di attività dalla stessa svolte nel settore dei crediti deteriorati (NPE – *non performing exposures*), attraverso la selezione della tipologia di dati ed informazioni suscettibili di ostensione: nel piano, in particolare, sono rappresentati gli elementi pubblicati sul sito della Società, suddivisi secondo i criteri classificatori, dettati dall’ANAC nelle succitate Linee guida del novembre 2017, corredati altresì da notazioni specifiche per la “*eventuale calibrazione dei singoli requirement*”.

⁴ Cfr. Nota prot. 153528 del 30 novembre 2017 dell’Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti per la pubblica amministrazione - Ufficio IX, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali - Dip.to dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Ministero dell’economia e delle finanze.

⁵ Le valutazioni di questa Corte in ordine a tale questione sono contenute nella Relazione sulla gestione finanziaria dell’esercizio 2018.

⁶ In ossequio a tale normativa, la Società ha definito, inoltre, con atto dell’Amministratore delegato, un apposito documento funzionale ad assicurare la “*Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti*” (art. 1, c. c. 51, che ha inserito l’articolo, il 54 bis nel D.lgs. 165 del 2001), denominato “*Linee Guida in materia di segnalazione dei comportamenti illeciti (Whistleblowing)*”. Giova rammentare che la disciplina è stata successivamente aggiornata dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e vi sono assoggettati anche gli Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nel novero dei quali si colloca S.G.A. S.p.A. (cfr. det. ANAC del 28 aprile 2015) In data 24 luglio 2019, l’Autorità anticorruzione ha pubblicato lo schema di “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165 del 2001 (c.d. whistleblowing)*”, correlate all’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 5 della l. n. 179 del 2017.

⁷ Con tale provvedimento l’Autorità ha adottato le “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”.

⁸ La prima stesura del documento è stata approvata dal Consiglio di amministrazione il 10 maggio 2018.

Per quel che concerne lo specifico istituto dell'accesso civico - che regola il diritto di chiunque ad accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione⁹ - vengono in rilievo le cause legittime di esclusione previste nell'art. 5 bis, c. 2, del citato d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. (*"L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali."*), come integrate dalla delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono state adottate le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013"* e dalla circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 30 maggio 2017, recante istruzioni per l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA - *Freedom of Information Act*).

Il descritto assetto regolatorio ed organizzativo interno è stato mantenuto per l'esercizio 2019 e, con deliberazione del Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2020, è stato approvato l'aggiornamento del pertinente piano per il periodo 2020/2022.

Nel corso del medesimo esercizio, tuttavia, la Società ha ritenuto di rivedere i termini di applicabilità della normativa in discussione alla propria posizione. A tal fine ha condotto un approfondimento su alcuni profili strutturali ed operativi, giudicati rilevanti: l'esclusione di AMCO dal novero delle società a partecipazione pubblica assoggettate al TUSP (d.lgs. n. 175 del 2016), in relazione alla nozione di società in controllo pubblico ivi declinata e attinta quale riferimento qualificatorio generale dal d.lgs. n. 33 del 2013; l'emissione nel 2019 di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; i tratti specifici dell'attività dalla stessa svolta, ordinariamente in condizione di concorrenza con gli altri soggetti operanti sul mercato dei crediti deteriorati del settore bancario.

Nel descritto contesto ha condotto una ricognizione del regime giuridico, afferente ad altre società partecipate totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze aventi caratteri

⁹ Giova rammentare che il d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato", che attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

affini, richiedendo altresì un parere legale. Nel procedimento di riesame è stato coinvolto anche l'Organismo di Valutazione (OdV), alla luce della stretta interrelazione tra la disciplina della trasparenza e anti-corrruzione con quella della responsabilità delle società, dettata dal d.lgs. n. 2312001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*). Il tema ed i contenuti del parere sono stati oggetto di preliminare discussione in una seduta congiunta del Collegio sindacale e dell'OdV¹⁰, in esito alla quale entrambi gli organi hanno espresso condivisione per le conclusioni rassegnate nell'atto peritale, nel senso della sussistenza dei presupposti normativi per l'esclusione di AMCO dall'applicazione della disciplina *de qua*. La questione è stata quindi portata all'esame del Consiglio di amministrazione che, nella riunione del 23 luglio 2020, ha confermato e formalizzato in apposita deliberazione il descritto indirizzo.

Gli elementi che la Società ha valorizzato a supporto della decisione afferiscono, principalmente alla correlazione tra le norme recate nel Testo unico sulle società partecipate pubbliche e quelle dettate in materia di trasparenza, in particolare con riguardo alla identificazione del rispettivo perimetro soggettivo d'incidenza, declinato nelle disposizioni di cui all'art. 27, c. 3-ter del d.lgs. n. 175 del 2016 (ove si sottopongono alle norme del c.d. *"decreto trasparenza"* le *"società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"* - cfr. art. 2-bis, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013); al c. 1, lett. m) del succitato art. 2, del medesimo TUSP (in cui è posta la definizione di società a controllo pubblico, rilevante anche ai fini dell'applicazione della disciplina sulla trasparenza *"società a controllo pubblico: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*); all'art. 22 dello stesso testo, che sottopone espressamente tale categoria di società pubbliche all'obbligo di assicurare *"il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*.

Sulla base di tali norme, si è ritenuto che l'esclusione di AMCO dal novero delle società pubbliche regolate dal suddetto testo unico non possa non incidere anche sulla sua posizione rispetto all'applicazione delle regole della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, stante la riscontrata stretta interrelazione tra i due plessi normativi: al riguardo si è anche richiamata

¹⁰ Cfr. seduta del 14 luglio 2020.

la clausola contenuta nell'art. 1, c. 3 del medesimo, secondo cui *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*.

1.2. Il perimetro di attività della società, l'oggetto sociale, il capitale societario

Nel referto relativo all'esercizio 2018 si è posto in rilievo come uno degli aspetti qualificanti e distintivi della “nuova identità” impressa alla Società, per effetto dell'affidamento ad essa della gestione dei crediti deteriorati delle ex banche venete - quale elemento costitutivo del piano predisposto dallo Stato italiano per gestire la grave crisi di questi istituti di credito - sia rinvenibile nella sostanziale riformulazione dell'oggetto sociale, contenuta nel nuovo statuto approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del 18 aprile 2018 (cfr. art. 7 c. 2, del d.l. n. 59 del 2016¹¹). Ivi, infatti, il perimetro di azione di SGA (ora AMCO) non è circoscritto all'affidamento ricevuto *ex lege* ed in esclusiva delle sofferenze delle ex banche venete, bensì aperto al mercato dei “NPLs – non performing loans” a livello nazionale e sovranazionale (art. 3, commi 1, 2, 3 Statuto)¹², nonché corredato dalla possibilità di emettere strumenti finanziari per il reperimento autonomo di risorse aggiuntive, necessarie a sostenere possibili nuovi impegni di gestione di crediti deteriorati¹³.

¹¹ Si rammenta il testo della norma: *“Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA può acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo.”*

¹² Questo il testo delle disposizioni citate: *“(…) 1) l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.) e da società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.B.; 2) acquistare partecipazioni e altre attività finanziarie, inclusi titoli di cartolarizzazione che hanno come sottostante crediti originati da banche e da società appartenenti a gruppi bancari e quote di fondi di investimento di tipo chiuso, riservati ad investitori professionali, istituiti per la sottoscrizione di azioni emesse da banche o per la sottoscrizione e/o acquisto di titoli emessi da società costituite per finanziare l'acquisto di crediti originati da banche e da società appartenenti a gruppi bancari; 3) anche attraverso i patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 121 ed alle condizioni previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi di tale disposizione normativa - (i) erogare finanziamenti ai debitori ceduti, nelle diverse forme indicate nell'articolo 2 del D.M. n. 53 del 2 aprile 2015, al fine di perseguire l'obiettivo di massimizzare il valore dei crediti acquistati (e degli eventuali altri attivi, beni e rapporti giuridici ad essi accessori o connessi); e (ii) esercitare l'attività di leasing finanziario, nonché di leasing operativo e di noleggio, rendendosi cessionaria di crediti ed obbligazioni nascenti da contratti di leasing risolti o ancora in essere, stipulati tra terze parti, e dei beni sottostanti, e concludendo nuovi contratti di leasing ai fini di ricollocazione dei beni in leasing acquistati. 4) attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale per conto terzi di crediti e rapporti originati da banche e da società appartenenti a gruppi bancari. In tale contesto, la Società, ove operante su mandato di società di cartolarizzazione costituite ai sensi della Legge del 30 aprile 1999, n. 130, potrà svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e della verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 6-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130.”*

¹³ Articolo 3, commi 4 e 5 dello statuto. *“(…) 1) effettuare operazioni di gestione, sotto ogni forma, smobilizzo e cessione dei crediti, delle partecipazioni e delle altre attività finanziarie; nonché, in via strumentale, ogni altra operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 18, c. 3 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, la Società può esercitare*

Nel nuovo statuto è stato recepito altresì l'aumento del capitale sociale, deliberato nella medesima assemblea del 18 aprile 2018, da euro 600.000 (con azioni di valore nominale di 1 euro) a euro 3 milioni con n. 3.000.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale (articolo 4). Tale intervento - giova ricordare - è stato dettato dalla necessità di adeguare la situazione di AMCO alle vigenti disposizioni in tema di vigilanza, secondo le quali il capitale iniziale (capitale sociale versato più riserve) delle società che richiedono l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari non può essere inferiore a euro 2 milioni, ovvero a euro 3 milioni nel caso di soggetti che svolgano attività di finanziamento con rilascio di garanzie¹⁴. Il descritto processo di trasformazione della fisionomia e delle attività della Società è proseguito significativamente nell'esercizio 2019, nel corso del quale - oltre alla modifica della denominazione sociale - sono stati deliberati una ulteriore variazione dell'oggetto sociale e un nuovo consistente aumento del capitale societario dell'importo di un miliardo di euro.

Nella seduta del 21 giugno 2019, in particolare, il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo testo dell'art. 3, cc. 1 e 2 dello statuto, nel quale risulta declinato in senso vieppiù ampio lo spazio di operatività di S.G.A. (AMCO) sul mercato delle *non performing exposures* (restano invariati i successivi commi 3,4,5). Questa la nuova formulazione:

“La Società ha per oggetto l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità di crediti e rapporti originati da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.), e da società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.B. e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. anche se non appartenenti a un gruppo bancario. La Società, inoltre, può acquistare partecipazioni e altre attività finanziarie, inclusi titoli di cartolarizzazione che hanno come sottostante crediti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti

nei confronti dei debitori ceduti, in via correlata rispetto alle attività descritte nel c. 1 del presente articolo, i servizi e le attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, in ciascun caso limitatamente agli strumenti finanziari derivati; 2) emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'adozione di un programma di emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse e destinati alla quotazione in mercati regolamentati, ovvero ciascuna singola emissione di tali strumenti non realizzata in base ad un programma autorizzato dall'assemblea, può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della Società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, c. 1, n. 5 del codice civile.”

¹⁴ Cfr. Circ. Banca d'Italia, n. 288/2015, Titolo I - Soggetti e attività, Capitolo 1 - Autorizzazione, Sezione II - art. 1. Capitale minimo: “Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, il capitale iniziale versato è almeno pari a 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie. Per gli intermediari finanziari che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 3 milioni di euro”. Contabilmente l'operazione è realizzata mediante utilizzo di una quota pari ad euro 2.400.000 della riserva di utili eccedente la riserva legale indisponibile, appostata in bilancio al 31 dicembre 2016 per euro 733.351.385 con emissione di n. 2.400.000 nuove azioni senza indicazione del valore nominale.

a un gruppo bancario nonché quote di fondi di investimento di tipo chiuso, riservati ad investitori professionali, istituiti per la sottoscrizione di azioni emesse da banche o per la sottoscrizione e/o acquisto di titoli emessi da società costituite per finanziare l'acquisto di crediti originati da banche, e da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario, o per l'acquisto diretto di tali crediti. La Società - anche attraverso i patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 121 ed alle condizioni previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi di tale disposizione normativa - potrà (i) erogare finanziamenti, nelle diverse forme indicate nell'articolo 2 del D.M. n. 53 del 2 aprile 2015, direttamente o indirettamente, ai debitori alla stessa ceduti ai sensi del presente comma o dalla stessa gestiti ai sensi del successivo comma 2, nonché a veicoli o organismi di investimento collettivo costituiti per acquistare e gestire, direttamente o indirettamente, crediti e rapporti originati da banche, da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario e da società appartenenti a gruppi bancari, purché tali finanziamenti perseguano, anche attraverso l'interposizione della piattaforma di gestione, l'obiettivo di massimizzare il valore dei crediti sottostanti (e degli eventuali altri attivi, beni e rapporti giuridici ad essi accessori o connessi); e (ii) esercitare l'attività di leasing finanziario, nonché di leasing operativo e di noleggio, rendendosi cessionaria di crediti ed obbligazioni nascenti da contratti di leasing risolti o ancora in essere, stipulati tra terze parti, e dei beni sottostanti, e concludendo nuovi contratti di leasing ai fini di ricollocazione dei beni in leasing acquistati.

2.La Società ha altresì per oggetto le attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale per conto terzi di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario. In tale contesto, la Società, ove operante su mandato di società di cartolarizzazione costituite ai sensi della Legge del 30 aprile 1999, n. 130, potrà svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e della verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 6-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130".

Dalla relazione illustrativa di tali adeguamenti alle disposizioni statutarie, portata all'esame del Consiglio di amministrazione, emerge come gli stessi siano finalizzati a superare le pregresse limitazioni alla concessione di finanziamenti connesse alla platea dei possibili destinatari (debitori ceduti) e alla natura delle posizioni finanziabili (crediti acquistati), in particolare attribuendo alla Società la facoltà di partecipare a "piattaforme" di acquisto e gestione di crediti deteriorati ma ancora suscettibili di risanamento. Si tratta di una modalità

di azione che contempla l'apporto di più soggetti, attraverso il conferimento di singole posizioni o gruppi, nell'ambito della quale di regola è prevista l'erogazione di nuova finanza ai debitori sia in adempimento di preesistenti linee di credito non esaurite (c.d. finanza *committed*), sia nel contesto di nuovi accordi/concordati strumentali al riequilibrio economico degli stessi (c.d. finanza *uncommitted*). Il dato strutturale saliente di queste piattaforme sta nella centralizzazione in capo ad esse dell'erogazione della nuova finanza: rispetto alla conformazione previgente dell'oggetto sociale di AMCO, si è ravvisato un possibile valicamento del perimetro di azione ivi definito, poiché il beneficiario diretto dell'erogazione è la piattaforma e le risorse finanziarie conferite dalla Società¹⁵ sono utilizzate per finanziare debitori "non ceduti" alla stessa (ciò in misura variabile a seconda che AMCO partecipi o meno alla piattaforma come soggetto conferente).

Nei descritti termini sono state elaborate ed approvate le surriferite modifiche, in quanto giudicate coerenti con il nuovo assetto organizzativo ed operativo della Società, nonché funzionali a favorirne il rafforzamento come operatore sul mercato dei crediti deteriorati. L'aspetto di maggior rilievo, ad avviso di questa Corte, è la funzionalità delle variazioni in commento alla migliore gestione delle posizioni debitorie, suscettibili di risanamento, per le quali è necessario ed opportuno che si mettano in campo forme di sostegno proattivo, come tali alternative e diverse da azioni meramente recuperatorie.

Deve ribadirsi, al riguardo, come l'acquisizione in mano pubblica di S.G.A., il suo coinvolgimento nel progetto di liquidazione delle ex banche venete e, soprattutto, la più ampia proiezione della sua attività sul mercato dei crediti deteriorati siano espressione dell'interesse pubblico alla salvaguardia di condizioni di equilibrio nel sistema creditizio - entro i limiti e nel rispetto degli specifici vincoli dell'ordinamento comunitario - nell'ambito del quale la gestione degli attivi in sofferenza si presenta decisiva sia per la stabilità delle banche, che per il risanamento di un gran numero di imprese.

Nella successiva riunione del Consiglio di amministrazione dell'11 ottobre 2019 è stata approvata la proposta di un nuovo aumento di capitale per un importo di euro 1 miliardo, che è stato deliberato nell'assemblea straordinaria del 21 novembre 2019.

¹⁵ Le attività di finanziamento all'interno di tali piattaforme possono peraltro conformarsi secondo diverse modalità: non solo come concessioni tout court di finanziamenti, bensì anche come sottoscrizione di quote, ove abbiano la forma giuridica di fondi, ovvero ancora come sottoscrizione di classi speciali di titoli, qualora la piattaforma assuma la veste di veicolo di cartolarizzazione.

La decisione si presenta fondata su un insieme di articolate valutazioni afferenti ai fattori condizionanti lo sviluppo dell'attività della Società, individuati: nei vincoli patrimoniali regolamentari (8per cento CET1 - *Common Tier Equity 1*)¹⁶; nei parametri finanziari interni (10 per cento CET1 sopra il limite regolamentare); nel mantenimento di un livello sostenibile di leva finanziaria.

In particolare, nella relazione degli amministratori, si è evidenziato come la situazione finanziaria di AMCO, determinata dalle operazioni deliberate e in corso di valutazione, abbia delineato uno scenario di tendenziale squilibrio, connotato da *stress* sotto il profilo della leva finanziaria e *deficit* di capitale, tale da pregiudicare già nel breve periodo l'accesso della Società al mercato del debito, per insostenibilità dei pertinenti costi.

L'aumento di capitale è stato quindi prospettato quale strumento necessario sia per riportare il livello di patrimonializzazione al di sopra dei livelli di *target* interni, sia per incrementare la capacità della Società di accedere al debito in modo efficiente. Con maggior dettaglio si è indicato che tale intervento avrebbe consentito di:

- finanziare le operazioni già deliberate senza ricorso a nuovo *funding*, consentendo di accedere al mercato con una pianificazione di più lungo termine;
- rifinanziare ulteriori operazioni riducendo i rischi di esecuzione dovuti al livello della leva;
- ampliare il limite delle c.d. "grandi esposizioni", con un impatto positivo in termini di liberazione di capitale;
- espandere l'attività, acquisendo - nel contesto di processi competitivi - portafogli crediti attraverso l'acquisto: (i) in via diretta, di crediti UTP e (ii) di *notes* di cartolarizzazioni di crediti in sofferenza;
- aumentare la durata media delle fonti di finanziamento degli attivi, riequilibrando eventuali disallineamenti (in considerazione di recuperi attesi dei portafogli, superiori a 5/7 anni).

Deve osservarsi che - diversamente dal precedente aumento di capitale, disposto per adeguare la dimensione del capitale iniziale di AMCO alle soglie poste dalla vigente normativa sugli

¹⁶ L'acronimo CET1 *ratio* è il principale indice di solidità degli istituti di credito. Questo rapporto, espresso in percentuale, viene calcolato rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio. In sostanza il CET1 ratio indica con quali risorse l'istituto oggetto di valutazione riesce a garantire i prestiti concessi ai clienti ed i rischi rappresentati dai crediti deteriorati (o *non performing loans*). In argomento è utile richiamare la nozione di *Total Capital ratio*, che è data dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza (patrimonio di base + patrimonio supplementare, dedotte, con specifiche e dettagliate modalità, le partecipazioni e le altre interessenze possedute in enti creditizi e/o finanziari) e il valore delle attività ponderate per il rischio.

intermediari finanziari – la decisione adottata in chiusura d’esercizio si presenta strettamente correlata allo sviluppo dell’attività della Società sul mercato delle sofferenze, sotto il decisivo profilo della capacità finanziaria della stessa.

In proposito - se può riconoscersi l’obiettivo incidenza dell’allargamento dello spazio di azione della Società su detto profilo, come declinazione di una più complessiva esigenza di maggior dimensionamento strutturale ed operativo – nondimeno deve richiamarsi l’attenzione sul carattere strategico dell’apporto di capitale da parte del socio unico pubblico, che non può (e non deve) interferire con l’autosufficienza finanziaria della Società stessa (intesa non come capacità di “sopravvivere” ma di svolgere pienamente la propria attività). Nel caso di specie le ragioni fondanti l’aumento di capitale appaiono rispondenti alla necessità di rafforzamento della sua struttura patrimoniale, correlata al completamento del processo evolutivo come operatore sul mercato dei crediti deteriorati.

Tale operazione, in sostanza, dovrebbe conferire ad AMCO solide fondamenta su cui implementare le proprie attività, non potendosi configurare, viceversa, come misura di sostegno ricorrente.

1.3 Gli organi di amministrazione e di controllo

In base allo statuto di AMCO gli organi della Società sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, l’Assemblea dei soci e il Collegio sindacale.

Il Consiglio di amministrazione in carica nell’esercizio in esame è stato nominato dall’Assemblea in data 7 luglio 2017: consta di tre membri, dei quali uno assolve le funzioni di Amministratore delegato, con mandato triennale, rinnovabile¹⁷. La scadenza è stabilita alla data in cui si tiene l’assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio in cui i consiglieri di amministrazione hanno svolto le loro funzioni, secondo le disposizioni dell’articolo 2383 c.c.: detta circostanza è intervenuta nel 2020, all’atto dell’assemblea del 20 aprile 2020, nella quale è stato approvato il bilancio 2019.

¹⁷ La struttura dell’Organo è disciplinata dal citato d. l. n. 99 del 2017, in cui è prevista (art. 5, c. c. 6) la parziale estensione ad AMCO del c. c. 7 dell’art 23 *quinquies* del d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), con riguardo alle previsioni secondo cui: “Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l’articolo 24, c. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Per quel che concerne la composizione, giova rammentare che due membri del Consiglio sono espressione del Ministero dell'economia e delle finanze, socio unico di AMCO, mentre il componente esterno è stato nominato Amministratore delegato.

Nell'esercizio 2019 si sono tenute n. 13 riunioni dell'organo consiliare.

Lo statuto prevede la facoltà – per il Consiglio di amministrazione - di nominare un Direttore generale, per il quale stabilisce funzioni, attribuzioni e compenso: tale ruolo può essere affidato all'Amministratore delegato (art. 12). Nell'attuale compagine societaria ricorre questa ipotesi. Come rilevato nel referto per l'anno 2018, in AMCO l'organo consiliare si è avvalso del potere statutario di istituire comitati con funzioni consultive e/o propositive, formati da dirigenti od altro personale della Società, per l'assolvimento di compiti specifici ovvero la trattazione di singoli affari.

Con delibera consiliare del 23 marzo 2018 è stato istituito il "Comitato crediti", avente un ruolo ausiliario dell'Amministratore delegato nell'esercizio delle deleghe conferitegli in materia creditizia¹⁸. Alle sedute dell'organo partecipano, oltre all'Amministratore delegato, in qualità di componenti con facoltà di voto, il Responsabile Direzione *Workout* (crediti *gone concern*), il responsabile Direzione UTP/PD (crediti *unlikely to pay/past due*), il responsabile Funzione *Portfolio Analysis e Monitoring*. Partecipano, inoltre, senza facoltà di voto, i responsabili delle Direzioni CRO (*Chief risk officer*) e Antiriciclaggio.

Nell'esercizio in esame, il Consiglio di amministrazione ha istituito un altro Comitato manageriale "per il controllo delle operazioni di cartolarizzazione", cui è affidata la verifica del rispetto dei requisiti di conformità alla legge ed ai contratti delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la Società assume il ruolo di *Servicer*. Con riferimento a tale segmento di attività è stata contestualmente adottata una specifica regolamentazione interna, denominata "Politica di *Servicing*". Tale nuova disciplina organizzativa, regolamentare ed operativa si è resa necessaria in relazione all'effettuazione da parte di AMCO di un'operazione

¹⁸ La disciplina dei poteri di delega in materia creditizia è dettata dal "Regolamento dei poteri delegati" approvato dal Consiglio di amministrazione nella medesima seduta. Essa si iscrive, altresì, nella "Politica del business", nella quale sono definiti i principi organizzativi e gestionali di conduzione dell'attività della Società, con riferimento a tutti i portafogli ad essa intestati (pure approvata in pari data). Il regolamento del Comitato è stato predisposto e approvato dall'Amministratore delegato in data 5 maggio 2018. In particolare, esso è chiamato a: - formulare pareri per le decisioni da quest'ultimo assunte in materia creditizia di ammontare superiore alle soglie fissate per la loro eventuale sub delega; - formulazione di pareri per la predisposizione di proposte di delibera per decisioni creditizie di competenza del Consiglio di Amministrazione; - formulazione di pareri, su richiesta dell'Amministratore Delegato su tematiche e/o operazioni creditizie, ancorché non rientranti nelle fattispecie previste nei punti precedenti.

di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti della Banca del Fucino (di cui si dirà in prosieguo).

In attuazione della previsione di cui all'articolo 154-bis del TUF, il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari¹⁹.

Sul piano delle responsabilità, la posizione del predetto Dirigente è autonoma e collaterale rispetto a quella degli amministratori e degli organi di controllo, essendo ciascuno chiamato a rispondere in relazione alle funzioni attribuite.

L'incarico, nell'esercizio 2018, è stato assolto *ad interim* dall'Amministratore delegato. In data 6 giugno 2018 è stato adottato il pertinente regolamento delle funzioni (approvato l'11 giugno 2018). Detta attribuzione è cessata alla data di approvazione del bilancio annuale, a decorrere dalla quale ha acquisito efficacia la nomina del nuovo responsabile, deliberata nella seduta consiliare del 15 marzo 2019.

Tra gli organi statutari rientra, ancora, il Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi (e due membri supplenti), uno dei quali assume la carica di Presidente: i componenti sono nominati dall'Assemblea, che ne determina anche il compenso. L'incarico ha durata triennale, con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio di svolgimento dello stesso. È prevista la facoltà di rielezione (statuto - articolo 14).

Per quel che concerne l'attività di competenza di tale organo, si sono svolte n. 8 sedute nel corso dell'esercizio, nelle quali - oltre all'espletamento delle verifiche necessarie alla predisposizione della relazione sul bilancio per il 2018 - sono stati effettuati approfondimenti mirati sui settori di maggior rilievo in ottica di controllo, attraverso incontri con i responsabili *Internal Audit, Risk Management, Compliance* e antiriciclaggio. Nelle sedute di febbraio, marzo e aprile 2020 è stata condotta, invece, l'analisi sul bilancio dell'esercizio in esame che - come si illustrerà in seguito - è stato redatto per la prima volta in forma duplice, individuale e consolidata. In tale sede sono stati esaminati i libri contabili, fiscali e sociali, nonché acquisite le relazioni sulle verifiche ai dati di bilancio predisposte dalla società di revisione legale. L'attuale società è stata individuata all'esito di specifica procedura selettiva, posta in essere

¹⁹ La designazione è soggetta al parere obbligatorio del Collegio sindacale e ha una durata non inferiore al mandato del Consiglio stesso, ma non superiore a sei esercizi: l'atto di conferimento dell'incarico definisce i poteri, i mezzi ed il compenso del dirigente, sul cui operato l'organo consiliare è tenuto ad esercitare la vigilanza (Statuto - art. 13).

sotto la vigilanza del Collegio sindacale. Il conferimento del mandato novennale – dal 2019 al 2027 – è stato formalizzato con delibera assembleare del 18 aprile 2019.

In argomento deve segnalarsi, in termini differenziali rispetto al dato offerto per il 2018, che AMCO, in seguito all'emissione di strumenti finanziari sul mercato regolamentato, non rientra più nel novero degli enti sottoposti a regime intermedio (ESRI), ai sensi dell'art. 19 *bis* del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (come modificato dal d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135²⁰), recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, bensì è “transitata” nella categoria degli enti di interesse pubblico, regolati dall'art. 16 del testo normativo citato: detto mutato inquadramento soggettivo conferma la preclusione all'espletamento dell'attività di revisione legale da parte del Collegio sindacale²¹.

1.4 Organismo di Vigilanza (OdV)

Anteriormente all'acquisizione della Società in controllo pubblico, le funzioni di vigilanza erano assolte dal Collegio sindacale, mentre con deliberazione del 16 novembre 2018, il Consiglio di amministrazione ha istituito un autonomo organo collegiale, composto di tre membri: un componente esterno, con il ruolo di Presidente, uno nominato dal socio unico ed uno interno alla Società. L'incarico ha durata triennale, fino all'approvazione del bilancio 2020. Nel corso dell'esercizio 2019 la Società ha provveduto altresì ad aggiornare il preesistente “Modello organizzativo per la prevenzione dei reati” (MOG) con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 giugno 2019. In data 17 ottobre 2019, lo stesso organo ha approvato il proprio regolamento, di cui si è preso atto nella seduta consiliare del 18 dicembre 2019.

1.5 Funzioni di controllo interno

In ordine al sistema dei controlli interni predisposto dalla Società, si conferma l'assetto organizzativo riportato nel referto per il 2018, che consta di un'articolazione in tre livelli: i controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”) che sono effettuati dalle stesse strutture

²⁰ L'atto normativo è stato adottato ai fini del recepimento della Direttiva 2014/56/UE, che ha modificato ed integrato il corpo dei principi generali fissati dalla precedente Direttiva 2006/43/ce, e del Regolamento n. 537 del 2014, che introduce una disciplina speciale e rafforzata sull'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico.

²¹ Capo V - disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico e gli enti sottoposti a regime intermedio, artt. 16 (Enti di interesse pubblico) e art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio).
c. c. c. ”

operative, ovvero nel contesto dell'attività di *back office*; i controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), affidati ad uffici aziendali dedicati; e la revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello") svolta da un'ulteriore funzione aziendale, al fine di presidiare l'affidabilità e funzionalità del sistema di controllo interno nel suo complesso (cfr. circ. Banca d'Italia n. 288 del 2015 già citata in precedenza)²².

Sulla base del regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione l'11 giugno 2018 (aggiornato con deliberazione del 21 giugno 2019), le funzioni di secondo e terzo livello si presentano articolate come segue:

- 1) Direzione controllo di conformità (*compliance*) e antiriciclaggio - verifica l'adeguatezza delle procedure interne al fine di prevenire la violazione di norme (leggi/regolamenti) e di disposizioni di autoregolamentazione (*i.e.* statuto, codici di condotta)²³. Ciò con specifico riguardo, da un lato, alla prevenzione del rischio di subire sanzioni giudiziarie/amministrative, perdite finanziarie o danni reputazionali; dall'altro, al contrasto di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- 2) Direzione *Chief Risk officer* (CRO) - propone le politiche di gestione del rischio, in coordinamento con le funzioni aziendali e ne verifica l'attuazione. In termini più generali presidia il profilo di rischio complessivo. È articolata nelle funzioni *Risk management* e *Risk opinion*;
- 3) Direzione *Internal Audit* - svolge la funzione di revisione interna, attraverso la valutazione indipendente del sistema dei controlli interni. Essa si rapporta direttamente con il Consiglio di amministrazione, mentre le altre funzioni fanno riferimento all'Amministratore delegato.

²² Titolo III - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, Capitolo 1/Sezione III - Sistema dei controlli interni - Tipologie di controllo: "Indipendentemente dalle strutture dove sono collocate, si individuano le seguenti tipologie di controllo: - controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l'attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), oppure eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche; - controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; - la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi; - revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi."

²³ Si ricorda che il responsabile di tale funzione è stato nominato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2018, con contestuale cessazione dell'incarico esterno affidato in precedenza ad una società di consulenza. La funzione, infatti, a seguito del mutato assetto societario è stata riportata all'interno dell'organigramma aziendale.

Anche i regolamenti attinenti a ciascuna delle funzioni indicate, dopo una prima embrionale stesura nel 2018, sono stati sottoposti a revisione nel corso del 2019 e approvati dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2019, facendo seguito alla richiamata revisione del Regolamento interno.

1.6 Compensi

Con riguardo alla remunerazione degli amministratori, AMCO s.p.a. – benché come visto sia stata esclusa dal perimetro di applicazione del d.lgs. n. 175 del 2016, in cui è dettata una specifica disciplina²⁴ - in quanto società sottoposta a controllo pubblico, è comunque tenuta al rispetto della regolamentazione disposta in tema di determinazione e limitazione dei compensi dal Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 24 dicembre 2013, n. 166 (*“Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”*).

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, c. 3 del detto decreto ministeriale, AMCO, avendo un patrimonio netto superiore a 100 milioni, rientra nella seconda fascia, nella quale il limite dei compensi per gli amministratori con delega *ex art. 2389, c. 3, c.c.*, è fissato in misura pari all'80 per cento trattamento del primo Presidente della Corte di Cassazione²⁵. Il citato decreto ministeriale prevede altresì che il Consiglio di amministrazione invii al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa dei criteri di determinazione delle remunerazioni in discussione (art. 4)²⁶.

²⁴ Cfr. art. 11, c. 6: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”*

²⁵ Detto trattamento è stabilito in euro 240.000 dall'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.

²⁶ Art. 4: *“Obbligo del consiglio di amministrazione di riferire all'assemblea 1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio*